

REGOLAMENTO

(delibera del Consiglio direttivo del 23.10.2018)

TITOLO I L'ASSOCIAZIONE ASSOMEF

Articolo 1

L'Associazione detiene e rende pubblico L'Elenco dei Mediatori familiari iscritti

L'Associazione detiene inoltre l'elenco degli aspiranti soci che stanno conseguendo una idonea formazione in mediazione familiare.

L'esclusione o la decadenza, per qualunque motivo, dalla qualità di socio comporta la cancellazione dall'elenco degli associati.

Articolo 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

I criteri per l'iscrizione all'Associazione ASSOMEF sono disponibili nel sito. Per accedere all'area riservata, è necessario essere socio

Uno dei requisiti fondamentali per l'accesso ad Assomef - oltre al diploma specifico in mediazione familiare acquisito presso una scuola la cui formazione erogata risponda ai requisiti richiesti dalla norma UNI 11644/2016 - è la preventiva o contestuale formazione di almeno 70 ore in competenze trasversali, quali l'empatia, l'ascolto attivo e l'equ vicinanza con i mediandi, che può essere acquisita presso una scuola che eroga un programma formativo riconosciuto da Assomef.

Entro il 31 dicembre 2018 l'iscrizione sarà regolata da norme transitorie di cui al successivo art. 4

A partire dal 1° Gennaio 2019, in ottemperanza ai nuovi standard formativi, la prima iscrizione ad ASSOMEF prevede un esame di ammissione.

L'esame, sarà suddiviso in una parte scritta ed una parte orale e verterà prevalentemente su argomenti di carattere etico-deontologico e aspetti burocratici legati alla professione. Le sessioni di esame verranno organizzate in luoghi diversi in modo da poter agevolare i soci di tutto il territorio nazionale.

Le sessioni d'esame saranno organizzate e gestite dal Consiglio Direttivo

Il titolo formativo richiesto per poter presentare domanda di iscrizione all'ASSOMEF, è conforme a quanto indicato dalla citata norma UNI 11644 (almeno 320 ore di formazione di cui 240 ore di training specifico in mediazione familiare ed un minimo di 80 ore da distribuirsi in 40 ore tra tirocinio e in 40 ore di supervisione).

Il Consiglio direttivo procede alla iscrizione nell'Associazione del socio che possa documentare:

Un diploma di mediazione familiare rilasciato da una scuola riconosciuto da ASSOMEF ovvero da una scuola non riconosciuta purché la scuola stessa abbia erogato una formazione di mediazione nel rispetto della citata norma UNI 11644, come sopra specificato, oltre che di competenze trasversali (quali l'empatia, l'ascolto attivo e l'equ vicinanza con i mediandi) per una durata minima di 70 ore.

ART. 3 – Domanda di iscrizione all'Associazione in regime ordinario

Al fine della iscrizione all'associazione, gli aspiranti soci debbono presentare la seguente documentazione:

1) ricevuta del bonifico della quota di iscrizione di € 60,00 intestata a:

ASSOMEF ASSOCIAZIONE MEDIATORI FAMILIARI

Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma.

IBAN: IT 62 U 01030 03233 00000 08421 29 [Banca Monte dei Paschi di Siena]

(nella causale specificare cognome, nome, anno di iscrizione);

2) domanda di iscrizione all'Associazione (il modulo è scaricabile dal sito);

- 3) copia del diploma di mediatore familiare conseguito presso una scuola riconosciuta da ASSOMEF;
- 4) nel caso di formazione avvenuta presso una scuola non riconosciuta da ASSOMEF, oltre al diploma, copia di materiale informativo e del programma formativo del corso, in cui siano specificati: monte ore complessivo, materie di studio, modalità di erogazione della formazione (aula, pratica, laboratori, etc.), nel rispetto della norma UNI 11644, certificate dalla scuola stessa;
- 5) modulo di consenso al trattamento dei dati personali
- 6) curriculum vitae (max 2 fogli).

Al ricevimento della documentazione completa, la domanda viene valutata dal Consiglio direttivo che provvede all'ammissione del socio e all'iscrizione nell'elenco.
Il Consiglio direttivo potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria per l'iscrizione.

La formalizzazione dell'iscrizione avviene con l'attribuzione del numero di iscrizione e l'inserimento nell'Elenco pubblicato nel sito web dell'Associazione.

Tutta la documentazione può essere inviata via mail all'indirizzo: assomef.mediatorifamiliari@gmail.com

In caso di mancato accoglimento della domanda, la quota versata verrà interamente restituita

ART. 4 – NORMA TRANSITORIA: requisiti per la sanatoria e modalità di iscrizione entro il 31.12.2018

Al fine della iscrizione all'associazione in regime di sanatoria, gli aspiranti soci saranno esentati dal sostenere l'esame di ammissione.

I direttori dei corsi di formazione riconosciuti da ASSOMEF, certificano che i candidati all'ammissione in regime di sanatoria, rientrano a pieno titolo nel profilo professionale del mediatore familiare, conforme a quanto previsto dalla norma UNI 11644, anche se non hanno un percorso formativo totalmente conforme a quanto previsto nel regolamento ASSOMEF

debbono quindi presentare la seguente documentazione:

- 1) ricevuta del bonifico della quota di iscrizione di € 60,00 intestata a:

ASSOMEF ASSOCIAZIONE MEDIATORI FAMILIARI

Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma.

IBAN: IT 62 U 01030 03233 00000 08421 29 [Banca Monte dei Paschi di Siena]

(nella causale specificare cognome, nome, anno di iscrizione);

- 2) domanda di ammissione in sanatoria all'Associazione (il modulo è scaricabile dal sito);
- 3) eventuale copia del diploma di mediatore familiare;
- 4) certificazione del Direttore del corso di formazione che il candidato rientra nel profilo professionale del mediatore familiare conforme alla norma UNI 11644 ;
- 5) modulo di consenso al trattamento dei dati personali
- 6) curriculum vitae (max 2 fogli).

Tutta la documentazione può essere inviata via mail all'indirizzo: assomef.mediatorifamiliari@gmail.com

Al ricevimento della documentazione completa, la domanda viene valutata dal Consiglio direttivo che provvederà all'ammissione del socio e all'iscrizione nell'elenco.

Il Consiglio direttivo potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria per l'iscrizione.

I titoli o gli attestati dovranno essere stati conseguiti presso una delle scuole o degli istituti riconosciuti idonei ad insindacabile giudizio di ASSOMEF.

La formalizzazione dell'iscrizione avviene con l'attribuzione del numero di iscrizione e l'inserimento nell'Elenco pubblicato nel sito web dell'Associazione.

In caso di mancato accoglimento della domanda, la quota versata verrà interamente restituita



Associazione Mediatori Familiari

AssoMef

Associazione di categoria professionale

ART. 5 – SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'ASSOMEF può rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione.

Per i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione e per le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di tutela per il consumatore di cui all'art. 2, comma 4 Legge 14/2013, si rimanda a quant/o sopra indicato.

Le attestazioni di cui sopra non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

ART. 6 SPORTELLO DI TUTELA PER IL CONSUMATORE

L'ASSOMEF, a tutela dell'utente, ha attivato uno sportello di riferimento per l'utente stesso, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di reclamo nei confronti dei singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Lo sportello per l'utente è attivato presso ogni sede territoriale

- per il nord: **ASSOMEF, Via Francesca Edera De Giovanni, 18/2 – 40129 BOLOGNA;**
- per il centro: **ASSOMEF, Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma;**
- per il sud: **Maria Teresa Marotta, Via Ugento 62, 73055 RacaLe (Le)**

Per accedere a tale sportello l'utente può rivolgersi direttamente all'ASSOMEF all'indirizzo [**assomef.mediatorifamiliari@gmail.com**](mailto:assomef.mediatorifamiliari@gmail.com).

La documentazione del reclamo dovrà contenere:

- 1) dati personali identificativi di chi effettua il reclamo**
- 2) nome e cognome del mediatore per il quale si vuole effettuare la segnalazione**
- 3) una breve descrizione del fatto/dei fatti in esame, in cui siano esplicitati tempi, modi, luoghi ed eventuali terze persone coinvolte**
- 4) eventuale documentazione aggiuntiva**

La segnalazione è un atto formale e verrà presa in considerazione soltanto se completa di tutti i dati richiesti, in particolare i dati utili ad identificare e contattare chi effettua la segnalazione.

TITOLO II

LA FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 7 – Obbligo di formazione permanente

Il mediatore familiare iscritto nell'elenco dell'ASSOMEF ha l'obbligo di mantenere aggiornata la propria preparazione professionale. Tale aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente è un obbligo di tutti i soci, con esclusione dei soci in formazione.

Con l'espressione formazione permanente s'intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative volte all'approfondimento sulla materia della mediazione familiare.

A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione permanente disciplinate dal successivo art. 8.

Il mediatore non può vantare titoli o specializzazioni a cui non corrisponda una adeguata formazione.



Associazione Mediatori Familiari

AssoMef

Associazione di categoria professionale

Articolo 8 – Durata e contenuto dell’obbligo

L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione nel elenco.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorrerà dal 1° gennaio 2020.

Ogni iscritto deve frequentare nel triennio un adeguato percorso formativo, nel rispetto della norma UNI 11644, includendo pratica operativa, supervisione, formazione e sviluppo personale (partecipazione a workshop, convegni, corsi di formazione e seminari attinenti la mediazione familiare).

Articolo 9 – Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo

Ciascun iscritto trasmette all’Associazione la documentazione idonea a certificare il percorso formativo seguito nel triennio precedente. A tale scopo il mediatore può utilizzare lo strumento dell’autocertificazione.

Costituiscono illecito disciplinare l’infedele certificazione del percorso formativo seguito.

La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 10 – Compiti dell’Associazione

L’Associazione vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla stessa Associazione.

Articolo 11 – Controllo dell’Associazione

L’Associazione verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.

Ai fini della verifica, l’Associazione deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Articolo 12 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo della delibera del Consiglio Direttivo che lo ha approvato, ovvero – nel caso fosse inviato dal Presidente via mail, come deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del 23.10.2018 - al giorno successivo al ricevimento di tutte le mail di approvazione da parte di ogni membro del Consiglio Direttivo stesso.